

COMUNE DI PIANORO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI, PATROCINIO COMUNALE**

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 PRINCIPI E FINALITA'	3
ART. 2 OGGETTO	3
ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI	4
ART. 4 SETTORI DI INTERVENTO	5
ART. 5 CRITERI GENERALI.....	5
CAPO II - PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI	6
ART. 6 Procedimento di concessione di contributi ordinari	6
ART. 7 Richiesta di contributo ordinario.....	8
ART. 8 Concessione di contributi straordinari	8
ART. 9 Entità del sostegno economico ordinario e straordinario e modalità di erogazione.....	9
ART. 10 Concessione di contributi eccezionali	9
ART. 11 Rendiconto e verifiche.....	10
ART. 12 Procedimento di concessione di vantaggi economici	10
CAPO III - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI	12
ART. 13 Natura del patrocinio.....	12
ART. 14 Oggetto del patrocinio.....	12
ART. 15 Destinatari	13
ART. 16 Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio.....	13
ART. 17 Criteri e modalità di concessione del patrocinio	13
ART. 18 Richieste per la concessione del patrocinio	15
ART. 19 Revoca del patrocinio	17
ART. 20 Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale	17
CAPO IV - CONTROLLI, DECADENZE, SANZIONI	18
ART. 21 Controlli, decadenza, sanzioni	18
ART. 22 Obblighi dei beneficiari.....	19
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	19
ART. 23 Entrata in vigore e disposizioni finali.....	20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI E FINALITA'

Il Comune di Pianoro, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dal D. Lgs 267/2000 artt. 13 e seguenti, dalle altre leggi vigenti in materia, delle finalità indicate all'art. 2 dello Statuto Comunale ("principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, completo sviluppo della persona, solidarietà e piena realizzazione dei diritti di cittadinanza") intende incentivare, per il perseguimento di fini di pubblico interesse, l'azione di promozione e diffusione della cultura in tutte le sue espressioni, delle attività educative, del recupero e tutela della memoria, dell'impegno civile, delle attività in ambito socio-assistenziale, sportive e dilettantistiche, ambientali, di tutela, sviluppo e promozione dei diritti civili e di cittadinanza, di promozione e sviluppo del territorio dal punto di vista produttivo e turistico.

ART. 2 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i. e delle norme di finanza pubblica nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e il miglior impiego delle risorse.

A fini del presente Regolamento si intende per:

- a) contributo:
 - **ordinario**: l'erogazione di una somma di denaro a soggetti terzi a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di attività progettuali per cui è stato disposto il contributo così come per iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione del Comune di Pianoro, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
 - **straordinario**: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario, non ricorrente e non programmabile, giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - **eccezionale**: somma di denaro erogata a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, quali prestazione di servizi e/o concessione temporanea di spazi e luoghi pubblici (es. piazze, parchi, ecc.), infrastrutture, strutture e beni di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pianoro, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa/progetto;
- c) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Pianoro ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il comune e il suo territorio così come anche di rilevanza provinciale, regionale, nazionale e internazionale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o altro regolamento comunale vigente.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini non è prevista per iniziative, manifestazioni, progetti, attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Silenzio-Assenso. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L. 241/1990, le procedure di concessione Summenzionate sono escluse dalla formazione del silenzio assenso.

Diniego. L'eventuale diniego viene comunicato motivatamente, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della L. 241/1190 e s.m.i.

Forma del provvedimento: determinazione dirigenziale come da vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi art. 4.

ART. 3 SOGGETTI DESTINATARI

3.1. Possono beneficiare dei contributi, del patrocinio e degli altri vantaggi e benefici economici i soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all' art. 5, per iniziative coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune anche a livello nazionale e consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità quali:

- a. enti pubblici in genere, singoli e associati, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b. enti, tutti gli Enti del Terzo Settore di cui art. 4 del Codice del Terzo Settore, comitati, fondazioni ed altre istituzioni e organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed economico che operano senza finalità di lucro;
- c. Enti di promozione sportiva, associazioni sportive, federazioni sportive, Discipline Sportive Associate, Associazioni benemerite;
- d. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ordini e collegi professionali, istituzioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche ed economiche;
- e. soggetti commerciali;
- f. soggetti di rappresentanza – istituzionale e/o economica – di altri Paesi;
- g. persone fisiche.

3.2. Sono esclusi

- soggetti che evidenziano una posizione di inadempimento economico a qualsiasi titolo verso l'amministrazione comunale relativamente a richieste di contributi ordinari e straordinari;
- soggetti che operano per finalità di partito, elettorali, sindacali;
- soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.

In casi eccezionali e per motivate esigenze di interesse pubblico, può essere concesso contributo/vantaggio economico/patrocinio anche a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Pianoro, nel rispetto della regolarità fiscale. Il provvedimento di concessione del contributo/patrocinio dovrà contenere la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il Comune di Pianoro e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata. Si rimanda per la trattazione al successivo art. 17 c.3.

ART. 4 SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di contributi, agevolazioni economiche e patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- a. promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
- b. formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
- c. valorizzazione della condizione giovanile;
- d. cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;
- e. sport e tempo libero;
- f. tutela e valorizzazione dell'ambiente – mobilità sostenibile;
- g. promozione e sviluppo del turismo;
- h. sviluppo economico e relazioni internazionali;
- i. protezione civile e sicurezza;
- j. innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
- k. attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
- l. promozione di politiche di contrasto agli stereotipi di genere e di promozione delle pari opportunità;
- m. pace e diritti umani, legalità, storia e identità;
- n. promozione del dialogo inter-culturale e inter-religioso.

ART. 5 CRITERI GENERALI

I contributi, i benefici economici ed il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri, anche non cumulativi:

- a. livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- b. livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
- c. livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività programmata;
- d. buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- e. grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- f. quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- g. originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- h. analisi del quadro economico relativo all'iniziativa proposta: livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici; congruità delle spese; tipologia di voci di spesa ammissibili;
- i. capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- j. quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- k. quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- l. gratuità o meno delle attività programmate;
- m. accessibilità alle persone diversamente abili.

CAPO II - PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

ART. 6 Procedimento di concessione di contributi ordinari

1. La concessione di contributi ordinari è disposta in applicazione dei criteri di trasparenza e parità tra i richiedenti, a tal fine l'Amministrazione agisce attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi pubblici (procedura ad evidenza pubblica);
2. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce, oltre alle risorse destinate a trasferimenti tra enti, la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi ordinari e alla concessione di contributi straordinari, questi ultimi prendendo come riferimento il trend di spesa nel corso del precedente triennio, precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale;
3. In seguito all'approvazione del Peg e del Dup, la Giunta Comunale individua con proprie linee di indirizzo gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, anche nello sviluppo delle funzioni istituzionali, i differenti soggetti di cui precedente art. 3 e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche;
4. Di norma, entro 60gg dall'approvazione delle linee di indirizzo, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari. E' fatta salva la possibilità, ove ritenuta opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi per specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell'anno.
5. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo e i fini pubblici da perseguire;
 - b. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e. i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo, i sistemi di valutazione e assegnazione dei punteggi, le eventuali soglie minime affinché l'iniziativa possa essere considerata finanziabile;
 - f. determinazione analitica dei casi di esclusione delle domande di contributo, a qualsiasi settore di attività esse si riferiscano, quali spese di rappresentanza (viaggi, pranzi, cene), spese connesse alla gestione ordinaria dei soggetti richiedenti;
 - g. Le indicazioni delle spese ammissibili e non ammissibili, nonché le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

6. Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

Il responsabile valuta le proposte presentate dai soggetti con riferimento ai seguenti criteri:

- a. grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dalla Giunta Comunale con proprie linee di indirizzo precedenti l'emanazione dei bandi;
 - b. grado di coerenza / affinità dell'iniziativa / dell'intervento / del progetto con le attività istituzionali dell'Amministrazione traduttive delle funzioni amministrative ad essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario;
 - c. numero di persone interessate dall'attività;
 - d. durata dell'attività;
 - e. sviluppo di reti fra associazioni o Enti del terzo settore che concorrono al raggiungimento delle linee di indirizzo, con particolare riferimento a esperienze territoriali;
 - f. quadro economico : analisi del Bilancio di previsione, tipologia di spese e congruità delle medesime.
7. I punteggi da attribuire e i sotto criteri saranno definiti di volta in volta in occasione dell'approvazione dell'avviso pubblico.
8. Nella predisposizione del bando il responsabile competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
9. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale; il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l'attività comunicativa dell'ente.
10. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo ordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
11. I contributi ordinari vengono assegnati con provvedimento concessorio a firma del responsabile competente per materia assegnatario delle relative risorse.
12. Il provvedimento di concessione o diniego del contributo deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, fatta salva l'eventuale interruzione del termine di cui al precedente comma 10, e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.
13. Il responsabile, con il provvedimento di cui al precedente comma 11, può assegnare un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
14. Il responsabile competente per la valutazione delle richieste di contributo può avvalersi (per pareri e valutazioni non vincolanti) di esperti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
15. L'ammontare del contributo assegnato non può tuttavia superare la differenza tra le

entrate e le spese ammissibili del programma di attività ammesso a contributo.

16. I contributi ordinari possono essere concessi, se previsto nel relativo bando, anche dopo la realizzazione dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di presentazione della relazione sull'iniziativa e della rendicontazione.
17. I contributi concessi devono risultare conformi al principio di congruità della spesa, non possono avere carattere forfettario e devono fondarsi sulla rendicontazione delle spese ammissibili rispetto all'iniziativa.

ART. 7 Richiesta di contributo ordinario

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando.
2. La richiesta, redatta sull'apposito modulo, deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
 - a) documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente: denominazione, sede, dati del legale rappresentante, copia statuto e atto costitutivo (solo per le persone giuridiche);
 - b) copia del bilancio di previsione e conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali, accompagnati da una relazione illustrativa sull'attività in programma;
 - c) relazione illustrativa e descrittiva dell'attività/iniziativa da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione, corredata da eventuale documentazione esplicativa;
 - d) il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto la responsabilità del rappresentante legale del richiedente, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi;
 - e) curriculum dal quale risultino le attività svolte, nel caso in cui il soggetto proponente non abbia in precedenza avuto rapporti con il Comune di Pianoro;
 - f) l'indicazione di eventuale analoghe richieste di finanziamento presentate per la stessa iniziativa nei confronti di altri Enti pubblici, con l'importo concesso ove ricorra;
 - g) elenco degli sponsor e partnership;
 - h) la dichiarazione a firma del legale rappresentante, riferita alla veridicità di quanto esposto nella domanda, nonché la mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale e reati contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica e il patrimonio.

ART. 8 Concessione di contributi straordinari

1. Al di fuori del bando di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare, per iniziative "una tantum" di carattere straordinario, non ricorrente e non programmabili, cioè riferiti a iniziative non rientranti nei programmi annuali e/o in presenza di particolari condizioni di ammissibilità, ma rientranti nei settori di intervento di cui al precedente articolo 4, richiesta di contributo straordinario al servizio comunale competente; la richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La richiesta, da presentarsi utilizzando l'apposito modulo, deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art. 7 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori elementi a pena di

esclusione:

- indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto;
 - dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa
3. La struttura comunale competente per materia verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, con le medesime modalità di cui al precedente comma e come da art. 6 e 7 del Regolamento e sottopone la proposta alla Giunta che si esprime con delibera relativamente al quantum economico del contributo da assegnare;
 4. IL Responsabile, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, tiene conto dei criteri individuati all'art. 5
 5. Nella motivazione della determinazione di assegnazione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate sulla base dei predetti indirizzi.
 6. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al **25%** delle risorse annualmente determinate dalla Giunta con l'atto di assegnazione delle risorse di cui all'art. 6 comma 2;
 7. Il provvedimento di concessione dei contributi straordinari è emanato entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale. I contributi straordinari devono essere inseriti nella graduatoria dei contributi straordinari inseriti nel fondo appositamente previsto dalla Giunta.

ART. 9 Entità del sostegno economico ordinario e straordinario e modalità di erogazione

1. Il sostegno economico concesso dal Comune può raggiungere il 70% dei costi complessivi dell'iniziativa o dell'attività, detratte le entrate e i contributi e/o sponsorizzazioni di altri soggetti. Tale limite può essere superato con atto della Giunta solo per iniziative o attività svolte nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale e dei criteri stabiliti nell'atto della Giunta;
2. La liquidazione del sostegno economico viene effettuata dal Responsabile competente per materia entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'art. 11. Tale termine viene sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, al soggetto beneficiario viene assegnato un termine di quindici giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso il termine senza che il beneficiario abbia prodotto la documentazione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 21.

Per la realizzazione di progetti speciali o di iniziative di particolare rilevanza sociale e/o se previsto dal relativo bando, su richiesta del soggetto proponente, il Responsabile può disporre un anticipo nella misura massima del 60% del sostegno economico concesso.

ART. 10 Concessione di contributi eccezionali

1. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale

o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili e il Responsabile competente per materia.

ART. 11 Rendiconto e verifiche

1. I soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
 - b) copia del rendiconto, con l'indicazione di tutte le spese sostenute ammissibili e non;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;
 - d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
2. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
4. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
5. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.
6. Trascorso il termine di 6 mesi dalla conclusione dell'iniziativa senza che l'interessato abbia presentato la documentazione completa necessaria ai fini della liquidazione, opera la decadenza per la liquidazione del contributo.

ART. 12 Procedimento di concessione di vantaggi economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i vantaggi economici di cui all'art. 2 comma b) del presente Regolamento, ovvero agevolazioni diverse dalla erogazione di denaro e cioè: prestazione di servizi e/o concessione temporanea di spazi e luoghi pubblici (es. piazze, parchi, ecc.), infrastrutture, strutture e beni di proprietà o nella disponibilità del Comune di Pianoro, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa/progetto, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.

Per vantaggio economico si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. fornitura di beni, personale o servizi comunali;
- b. concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune;
- c. assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente;

- d. affissione delle locandine prodotte dal richiedente;
 - e. contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
 - f. prestazioni economiche per attrezzature, transenne, addobbi, ecc.
 - g. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative patrocinate;
 - h. occupazione gratuita di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - i. collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.).
 - j. utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;
 - k. eventuale esenzione o riduzione dal pagamento dei cd. costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative.
2. La richiesta di concessione di vantaggi economici può essere espressa sia in occasione della richiesta di concessione di contributi straordinari che di patrocini;
 3. I soggetti che intendono richiedere la concessione di vantaggi economici devono seguire le medesime modalità, tempistiche e procedure previste per la richiesta di patrocinio di cui art. 18 del presente Regolamento.
 4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare i beni e gli spazi esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
 5. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita all'Amministrazione Comunale, delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
 6. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.
 7. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
 8. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
 9. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:
 - non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
 - modifichino il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile, nel caso di concessione del patrocinio;
 - non presentino la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, o non forniscano le integrazioni e i chiarimenti previsti dall'art. 9;

CAPO III - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

ART. 13 Natura del patrocinio

Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico delle iniziative svolte all'interno o fuori dal territorio comunale. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Il patrocinio comunale non è un atto autorizzatorio ed il suo ottenimento non esonera in alcun modo il richiedente dagli adempimenti amministrativi (istanze di autorizzazioni, segnalazioni di inizio attività, ecc.) cui lo svolgimento dell'iniziativa sia subordinato, né dall'obbligo di osservare tutte le norme in materia e le eventuali prescrizioni dettate dal responsabile del procedimento autorizzatorio.

La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la culpa in vigilando, verso gli organizzatori, i relatori, i docenti, i discenti, il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.

Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o dello stemma comunale, saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il Comune stesso da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

ART. 14 Oggetto del patrocinio

Possono essere oggetto di patrocinio le attività e iniziative proposte negli ambiti di cui al precedente art. 4 "Settori di Intervento". A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono indicate le tipologie di iniziative ammesse:

- manifestazioni sociali, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, promozionali dell'immagine del Comune ed economiche;
- fiere ed esposizioni;
- in ambito culturale: attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze su varie tematiche, convegni, congressi, iniziative di studio e di ricerca, progetti editoriali, progetti cinematografici/televisivi/audio visuali-multimediali (film, documentari), applicazioni software (cosiddette "app"), pubblicazioni di libri, presentazioni librerie, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche;
- in ambito sportivo: promozione di manifestazioni ed attività sportive, nonché attività motorie e ludico motorie in genere;

- in ambito turistico: attività di promozione turistica del comune e di sostegno e di valorizzazione delle tradizioni locali; promozione e valorizzazione del territorio per mezzo delle produzioni tipiche locali, delle risorse ambientali e paesaggistiche, storico e naturalistiche e integrazione con le strutture ricettive;
- in ambito istituzionale: promozione di manifestazioni ed attività attinenti alle altre funzioni proprie dell'Ente Locale comprese quelle relative alla cultura della pace ed i valori di solidarietà sociale nonché il mantenimento e lo sviluppo della cultura della legalità e delle Istituzioni.

Sono normalmente escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative che hanno finalità di lucro, a meno che non siano ritenute dall'Amministrazione comunale di eccezionale rilevanza nei settori sopracitati e come illustrato al successivo art. 17 c. 3 lett.a del presente Regolamento.

ART. 15 Destinatari

Il patrocinio può essere concesso dall'Amministrazione Comunale ai soggetti indicati all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 16 Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio

Il Comune può assicurare il proprio sostegno riconoscendo alle iniziative il patrocinio gratuito.

Il patrocinio gratuito rappresenta una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi. Il patrocinio gratuito si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali newsletter, sito internet, bacheche comunali.

Nel caso in cui si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta che va presentata secondo le modalità di cui all'art. 7 "Procedimento contributi ordinari" e prevedendo successivamente la rendicontazione di cui all'art. 13.

ART. 17 Criteri e modalità di concessione del patrocinio

1) Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le finalità istituzionali dell'Amministrazione e dello Statuto Comunale;
- b) coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Documento Unico di Programmazione dell'Ente;
- c) soggetti destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
- d) apporto significativo di contributo scientifico, culturale, informativo, nell'ambito e a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, della sua immagine e dei suoi prodotti;
- e) legame con la storia, le tradizioni e le abitudini locali;

- f) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- g) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- h) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi (Coni), istituzioni pubbliche;
- i) realizzazione nel territorio del Comune di Pianoro; se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio comunale, le stesse contribuiscano a promuovere e realizzare le finalità istituzionali e statutarie dell'Ente;
- j) congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
- k) potenziale richiamo di presenza turistica;
- l) capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali;
- m) continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
- n) gratuità di accesso alle attività organizzate;
- o) presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
- p) capacità organizzativa, del soggetto richiedente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative;
- q) gratuità dell'iniziativa proposta

2) Raccomandazioni per il rispetto dell'identità di genere e, nello specifico, dell'immagine femminile

Vengono indicate 5 tipologie di messaggi ritenuti incompatibili con l'immagine che il Comune di Pianoro intende promuovere:

- i. le immagini che rappresentano o incitano atti di violenza fisica o morale;
- ii. le immagini volgari, indecenti, ripugnanti, devianti da quello che la comunità percepisce come "normale", tali da ledere la sensibilità del pubblico;
- iii. i messaggi discriminatori e/o degradanti che, anche attraverso l'uso di stereotipi, tendono a collocare le persone in ruoli sociali di subalternità e disparità;
- iv. la mercificazione del corpo, attraverso rappresentazioni o riproduzioni della persona quale oggetto di possesso o sopraffazione sessuale;
- v. i pregiudizi culturali e gli stereotipi sociali fondati su discriminazione di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso, orientamento politico.

3) Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- a) aventi scopo di lucro.

In casi eccezionali e per motivate esigenze di interesse pubblico, può essere concesso contributo/vantaggio economico/patrocinio anche a soggetti che perseguono finalità di lucro per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Pianoro, nel rispetto della regolarità fiscale. Il provvedimento di concessione del contributo/patrocinio dovrà contenere la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per il Comune di Pianoro e per la comunità locale e l'interesse pubblico derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa supportata.

Nella valutazione delle richieste di patrocinio per iniziative avente scopo di lucro promossi anche da soggetti commerciali, verrà inoltre valutata:

- I. la devoluzione di fondi in beneficenza con l'esatta indicazione delle quote destinate e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
- II. la realizzazione di interventi a favore del Comune o dei cittadini, con l'esatta indicazione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
- III. la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico che assiste all'evento;
- IV. iniziative che, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione del paese, producano un indotto economico complessivamente rilevante per il territorio;
- V. coinvolgimento di un rilevante numero di potenziali fruitori, riferito alla specifica iniziativa.

- b) dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- c) palesemente non coincidenti con le finalità statutarie del Comune;
- d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- e) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura; che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione, negando la pari dignità degli individui, il principio di uguaglianza e di non discriminazione fra i generi.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

ART. 18 Richieste per la concessione del patrocinio

1. Presentazione delle istanze.

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Comune, **almeno 30 (trenta) giorni** prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.

L'istanza deve essere presentata utilizzando il modulo, eventualmente in bollo ai sensi della normativa vigente, appositamente predisposto e disponibile sul sito dell'Ente alla sezione Servizi Online e fatta pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Pianoro – P.zza dei Martiri, 1 – Pianoro (BO) o utilizzando la mail indicata nel modulo.

L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità organizzative e di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità, eventuale bilancio preventivo della manifestazione, eventuali altre richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti pubblici, impegno al rispetto incondizionato del presente Regolamento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, ove non già presente agli atti del Comune:

- a. Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente
- b. bilancio di previsione, rendiconto ed eventualmente bilancio di esercizio regolarmente approvati dagli organi sociali, accompagnati da un relazione illustrativa sull'attività in programma;
- c. Descrizione esplicitiva e illustrativa della manifestazione e/o attività accompagnata dal quadro economico ;
- d. Fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione, comitato, organizzazione richiedente.

Le persone fisiche saranno tenute alla presentazione della documentazione di cui al punto c) unitamente al preventivo di spesa e fotocopia del codice fiscale, se necessario.

2. Istruttoria della domanda e Provvedimento

1. La richiesta viene automaticamente acquisita al protocollo e presa in carico dall'Ufficio competente per la relativa istruttoria-
2. L'Ufficio competente verifica preliminarmente la richiesta per verificarne la procedibilità.
3. Nel caso di richiesta direttamente procedibile e qualora l'istanza abbia carattere multidisciplinare, l'Ufficio provvede a richiedere al relativo Ufficio/i competente/i per materia il parere motivato sulla concessione o sul diniego, da rendere nel termine di dieci giorni sulla base dei criteri indicati all'articolo 5. La mancata espressione del parere nel termine previsto equivale a diniego.
5. Nel caso di richiesta valutata improcedibile per una delle motivazioni indicate all'art. 17 l'Ufficio provvede a comunicare al Soggetto proponente le ragioni che ostano all'accoglimento della richiesta, invitandolo a presentare entro sette giorni dalla data della comunicazione le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e comunque in tempo utile all'adozione del provvedimento finale.
6. Laddove le osservazioni presentate dal Soggetto proponente rendano la richiesta procedibile, l'Ufficio procede come da precedenti commi 2 e 3. Al contrario, laddove non vengano presentate osservazioni nel termine previsto ovvero le osservazioni presentate non modifichino la improcedibilità della richiesta, l'Ufficio adotta un provvedimento motivato di diniego.
7. Nel caso di richiesta che per insufficiente chiarezza del contenuto e/o carenza di elementi informativi non consente l'immediata valutazione di procedibilità, l'Ufficio invita il Soggetto proponente a presentare chiarimenti entro il termine di cinque giorni dalla data di comunicazione
9. Provvedimento.

Il patrocinio è concesso con valutazione discrezionale dal capo dell'Amministrazione sulla base dell'istruttoria formalizzata dagli uffici competenti e trasmessa al capo dell'amministrazione, quest'ultimo competente all'adozione del provvedimento finale. Il Sindaco comunicherà i patrocini concessi alla Giunta comunale in una delle successive sedute. Il provvedimento di concessione o di diniego viene comunicato al soggetto proponente, unitamente alle modalità per acquisire lo stemma comunale, tramite posta elettronica. La concessione del patrocinio comporta obbligatoriamente l'inserimento nel materiale

promozionale della dicitura: “con il patrocinio del Comune di Pianoro”. L’Ufficio che cura l’istruttoria sarà tenuto a dare seguito agli adempimenti connessi ad Amministrazione trasparente.

ART. 19 Revoca del patrocinio

Il patrocinio concesso ad un’iniziativa può essere revocato, con atto motivato e senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta, qualora gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell’iniziativa medesima non rispondano ai criteri indicati nel presente Regolamento o siano suscettibili di incidere negativamente sull’immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento. Valgono inoltre le disposizioni di cui successivo art. 21.

ART. 20 Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale

La concessione del Patrocinio comporta l’autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare formalmente denominazione e stemma comunale, e a fare menzione del Patrocinio apponendo su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa la dicitura “Con il patrocinio del Comune di Pianoro”.

Qualora sia autorizzato l’utilizzo dello stemma, il beneficiario dovrà rispettare le caratteristiche dello stemma stesso (es. dimensione, forma, contenuto, colori). Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dal Comune; a tal fine il soggetto che ha ottenuto il Patrocinio ha l’obbligo di trasmettere la bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell’iniziativa. Qualora riscontri difformità su detto materiale, il Comune può chiederne la regolarizzazione o inibire l’utilizzo dello stemma e della menzione del Patrocinio. Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa richiesta ed autorizzata, per cui nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni all’iniziativa e/o ai materiali pubblicitari autorizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare l’istanza.

Valgono inoltre le disposizioni di cui successivo art. 22.

CAPO IV - CONTROLLI, DECADENZE, SANZIONI

ART. 21 Controlli, decadenza, sanzioni

1. Il Comune ha facoltà di eseguire controlli e verifiche - e il soggetto la cui singola iniziativa usufruisce del Patrocinio è tenuto a consentirli - per accertare la regolarità dello svolgimento delle iniziative o delle pubblicazioni ammesse al Patrocinio stesso, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne ravvisi un uso scorretto in base a quanto previsto dall'art. 17 e in base ad ogni prerogativa di legge.

2. La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la culpa in vigilando, verso gli organizzatori, collaboratori ed il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.

Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o dello stemma, saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il Comune stesso da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

3. Il Patrocinio può essere revocato in qualsiasi tempo a insindacabile giudizio del Comune e con mera comunicazione scritta. In ogni caso il Comune potrà revocare la concessione del Patrocinio, qualora: • l'oggetto del Patrocinio stesso risultasse da verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento; • il soggetto beneficiario tenesse una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento; • l'evento (o l'erogazione di un beneficio) risultasse difforme rispetto al programma per il quale si è concesso il Patrocinio, ovvero una condotta tale da poter arrecare pregiudizio alla immagine del Comune. L'uso improprio o illegittimo dello stemma, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta la revoca del Patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il Patrocinio per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.

In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il Patrocinio era stato concesso.

3. Nel caso in cui un eventuale sostegno economico sia stato già parzialmente o integralmente erogato, e si verifichi una delle condizioni elencate al comma precedente, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.

4. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, il Responsabile dispone una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.

5. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di sale e/o attrezzature di proprietà comunale, e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Responsabile dà luogo alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e - nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso - revoca la concessione disponendo inoltre l'esclusione

del soggetto da eventuali concessioni future. La stessa disposizione si applica nel caso in cui le attrezzature non vengano restituite nei tempi e con le modalità preventivamente stabilite. A garanzia del risarcimento del danno, anche a terzi, l'Amministrazione comunale richiederà, in riferimento alla struttura concessa in uso, la stipula di apposita polizza assicurativa, con congrui massimali all'uso stabiliti dalla Giunta comunale. Nel caso di utilizzo temporaneo od occasionale la polizza è sostituita da una cauzione il cui importo, determinato dagli uffici competenti, non potrà essere superiore all'ammontare del triplo della tariffa dovuta.

6. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/90.

ART. 22 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *"con il contributo/patrocinio del Comune di Pianoro"*. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune o come previsto dai relativi bandi.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
3. Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129, le associazioni, le fondazioni e le ONLUS dovranno pubblicare sui propri siti internet entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni con riferimento all'anno precedente. L'inosservanza dell'onere pubblicitario in questione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute all'amministrazione erogante entro tre mesi dalla scadenza del termine di pubblicazione delle informazioni richieste.

ART. 23 Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, unitamente alla modulistica. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.